

**COMUNE DI GROSSETO (PROVINCIA DI GROSSETO)**  
**CONTRATTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DENOMINATO**  
**"SERVIZIO LUCE" PER L'ESERCIZIO, LA GESTIONE E LA**  
**MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE**  
**PUBBLICA COMUNALI COMPRENSIVO DI EFFICIENTAMENTO**  
**ENERGETICO ED ATTIVITA' CONNESSE**

\*\*\*\*\*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**REPERTORIO N. 9636**

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno ventisette (27) del mese di settembre (09) nella Residenza Municipale del Comune di Grosseto, in Piazza Duomo n. 1, avanti a me, RUGGIERO DR. ANGELO Segretario Generale del Comune di Grosseto, autorizzato a rogare gli atti di interesse del Comune, in forma pubblica amministrativa anche con modalità elettronica secondo il C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale) D.Lvo n. 82/2015 e ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, giusto Provvedimento di Incarico da parte del Sindaco n. 219 del 25/08/2016, sono comparsi i Signori: 1) **ING. LUCA VECCHIESCHI**, nato a ----- (-) il -----, Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Grosseto (C.F. 00082520537),

domiciliato per la carica ove appresso, il quale  
interviene esclusivamente nel nome, per conto e  
nell'interesse del Comune medesimo con sede in  
Grosseto piazza Duomo n. 1, in esecuzione degli  
artt. 33 e 34 dello Statuto Comunale e del  
Provvedimento del Sindaco n. 278 del 27/09/2016. 2)  
**SIG. MAURO PERUZZI SQUARCIA**, nato a ----- (--)  
-----, che sottoscrive il presente atto in nome  
e per conto della società SISTEMA s.r.l., società  
unipersonale del Comune di Grosseto, con sede in  
Grosseto, Piazza Duomo, 1, Partita Iva e Codice  
Fiscale 01305350538, in qualità di Amministratore  
Unico, come da documento della C.C.I.A.A. di  
Grosseto n. T 291654738 estratto dal Registro  
Imprese in data 27.09.2018 gli atti d'ufficio. I  
predetti intervenuti, della cui identità personale e  
capacità giuridica io, segretario rogante sono  
certo, indagata la volontà delle parti, le stesse,  
premettono quanto segue: - con deliberazione C.C. n.  
87 del 11.11.2013 è stata approvata la costituzione  
delle società in house Investia s.r.l., Gestioni  
Cinematografiche s.r.l., San Lorenzo Servizi s.r.l.,  
nella Grosseto Parcheggio s.r.l., con denominazione  
all'atto della fusione quale società incorporante,

società a responsabilità limitata denominata "SISTEMA s.r.l.", giusto atto di fusione per incorporazione Rep. n. 25955 del 19/12/2013 Raccolta n. 7229 a rogito del notaio Riccardo Menchetti; - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 31/07/2017, debitamente pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet del Comune sotto Bandi di Gara e Contratti - Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - Affidamenti, è stato affidato alla società partecipata SISTEMA s.r.l. il servizio pubblico locale "Servizio Luce" comprendente l'esercizio, la gestione, la manutenzione, l'efficientamento energetico ed attività connesse, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 per un corrispettivo pari ad € 18.279.530,70 oltre IVA di legge. La suddetta somma sarà finanziata sui Capitoli 48702 e 73193 con impegni contabili per ciascun esercizio finanziario nel periodo di durata del contratto; - che è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della Società ai fini della stipula del presente contratto e l'insussistenza in capo alla Società di cause ostative a contrattare

con la pubblica amministrazione; - che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa. Il Dirigente del Comune di Grosseto Ing. Luca Vecchieschi attesta che per l'appalto dei servizi in oggetto non sussiste, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. del 24/12/2015, la Convenzione CONSIP relativa al servizio di che trattasi e che si tratta di affidamento alla società partecipata; - che la Prefettura di Grosseto con prot. n. PR\_GRUTG\_Ingresso\_0049560\_20171108 del 21/11/2017 ha comunicato l'insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza nei confronti della società SISTEMA s.r.l., nonché dei rispettivi Legali Rappresentanti, di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni; - che l'operatore economico ha sottoscritto il Patto di Integrità approvato dal Comune di Grosseto con deliberazione di G.C. N. 86 del 15/03/2017, il quale ai sensi di legge viene allegato al presente contratto, allegato sub "A"; - che ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'affidatario - sottoscrivendo il presente contratto - attesta, a pena di nullità, di

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; laddove si verifici comunque l'impiego dei suddetti ex dipendenti, oltre alla nullità del contratto, sarà applicato il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione dell'affidatario per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati a essi riferiti. Il Dirigente ed il Segretario Generale dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono gravi ragioni di convenienza, che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente contratto in capo ai sottoscritti. Le parti dichiarano altresì che il presente contratto viene debitamente pubblicato integralmente sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune sotto "Bandi di gara e contratti" - Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti

aggiudicatari distintamente per ogni procedura -  
Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di  
beni e di servizi di importo unitario stimato  
superiore a 1 milione di euro in esecuzione del  
programma biennale e suoi aggiornamenti. Volendosi  
ora determinare le norme e condizioni che debbono  
regolare l'appalto di che trattasi, i predetti come  
sopra comparsi e costituiti, previa ratifica e  
conferma della narrativa che precede, che dichiarano  
parte integrante e sostanziale del presente atto,  
convengono e stipulano quanto appresso. **ART. 1 -  
OGGETTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO** - Il Comune di  
Grosseto conferisce alla propria società in house  
SISTEMA s.r.l., che accetta, il servizio pubblico  
locale denominato "servizio luce" per l'esercizio,  
la gestione e la manutenzione degli impianti di  
illuminazione pubblica comunali comprensivo di  
efficientamento energetico ed attività connesse.  
Detto appalto di servizio viene affidato per  
l'importo complessivo di € 18.279.530,70 oltre  
I.V.A. di legge. **ART. 2 - MODALITA' DELL'APPALTO** -  
La società in house Sistema s.r.l ha l'obbligo di  
eseguire, nei modi e termini di legge, le attività  
di cui al Piano Dettagliato degli Interventi

(allegato sub "B") e al Disciplinare Tecnico  
(allegato sub "C"). **ART. 3 - DURATA E CONTABILITÀ -**

Il Contratto decorre a partire dalla Data di Avvio  
del Servizio, concomitante con la stesura del  
verbale di consegna da parte dell'Amministrazione a  
SISTEMA srl ed avrà durata pari ad anni 10. **ART. 4 -**

**MODALITA' DI PAGAMENTO** - Per lo svolgimento del  
presente contratto, le parti, consensualmente e di  
comune accordo, pattuiscono che il Comune di  
Grosseto corrisponderà alla società il corrispettivo  
annuo di € 1.827.953,07 netto dell'I.V.A. di legge  
sarà inoltre cura dell'Amministrazione Comunale  
provvedere al versamento dell'I.V.A. in favore  
dell'Erario ai sensi dell'art. 1 comma 629 - lett.  
b) della Legge n. 190/2014. Le fatture a seguito di  
verifica positiva del servizio effettuato, potranno  
essere predisposte e trasmesse in modalità  
elettronica al Comune con invio al seguente codice  
univoco: UF0N0B, rilasciato dall'Indice delle  
Pubbliche Amministrazioni al Comune di Grosseto a  
cui corrisponde l'ufficio centrale di fatturazione  
denominato Uff\_eFatturaPA. I pagamenti delle fatture  
saranno disposti dal Comune, soltanto dopo aver  
verificato la regolarità contributiva sotto il

profilo previdenziale ed assistenziale, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura come sopra, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 lett. a) del D. Lgs.vo n. 231/2002 e s.m.i.; decorso tale termine, le parti pattuiscono il versamento dei soli interessi previsti all'art. 5 del suddetto D. Lgs.vo n. 231/2002. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Società, l'Amministrazione tramite il Responsabile del Procedimento applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016. E' fatto comunque salvo, per la liquidazione delle varie fatture, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e quindi l'assoggettamento alle ritenute da operarsi ai sensi dell'art. 30 comma 5. Il Legale Rappresentante contraente prende atto ed approva che i pagamenti di tutte le somme relative al presente atto saranno effettuati dall'Amministrazione Comunale di Grosseto esclusivamente presso il conto o i conti dedicati, che verranno comunicati al Comune nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e delle successive modifiche ed integrazioni, comprese eventuali disposizioni,



circolari e linee guida emanate da organi e Autorità competenti al riguardo. **ART. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE** - La Società è tenuta a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. La società è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del

corrispettivo dovuto alla Società Contraente, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni. La società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul Contraente restandone sollevata l'Amministrazione. La società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali viene a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione. La società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri

lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008. **ART. 6**

**PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Penali -**

L'Amministrazione fa pervenire alla Società a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte. La società, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora la Società non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste non siano ritenute accettabili, l'Amministrazione potrà applicare una penale di massimo € 1/1000 al giorno/inadempienza sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata e salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno provocato. L'Amministrazione procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture oppure tramite escussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso il Contraente dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione. Salva

l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno del Contraente, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto. **Risoluzione** - Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte del Contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile: - nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica; - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di subappalto non autorizzato; - in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs.

n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving door);  
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di risoluzione del contratto, resta ferma la disciplina dettata dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e quindi l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento. Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. **ART. 7 - CONDIZIONE RISOLUTIVA EX ART. 1 L. n. 135/2012** - Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ove venga attivata da CONSIP o dalle centrali di committenza regionale la convenzione relativa al presente servizio prevista dall'art. 1 della Legge n. 135/2012 e si preveda in essa condizioni economiche vantaggiose per il Comune di Grosseto; in tal caso però il soggetto esecutore del presente contratto potrà presentare al Comune di

Grosseto, entro e non oltre giorni trenta dalla comunicazione con racc. a.r. da parte del Comune stesso circa la sussistenza della citata condizione, un adeguamento del corrispettivo in modo che risulti inferiore a quello indicato nella intervenuta convenzione. Le Amministrazioni infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 della legge n. 135/2012, hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto di fornitura di beni e servizi, previa formale comunicazione all'appaltatore e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso

l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Tenuto conto della citata normativa - già presente al momento della stipula - il contraente dichiara che la stessa è ben conosciuta e che sottoscrive il presente contratto con la suddetta condizione risolutiva e diritto di recesso, collegati alla eventuale futura presenza di convenzioni per la esecuzione dell'appalto in oggetto, economicamente migliorative per il Comune di Grosseto. Tale condizione e clausola di recesso sono ritenute essenziali dall'Amministrazione di Grosseto per lo svolgimento del presente appalto ed espresso giustificato motivo di interesse pubblico sopravveniente anche per il contraente, senza quindi alcuna rifusione, indennizzo e quant'altro nei suoi confronti, in deroga all'art. 1671 c.c. anche per le prestazioni che non verranno eseguite e/o per il mancato guadagno, fatte salve le norme di legge vigenti al momento dell'esercizio della procedura di recesso. **ART. 8 - RECESSO CONTRATTUALE -**

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite. La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. Non è ammesso alla Società di recedere dal contratto data la particolarità della prestazione. **ART. 9 - CONTESTAZIONI E FORO COMPETENTE** - Il Comune di Grosseto, per le eventuali inadempienze del presente contratto, provvederà con contestazioni per iscritto e richiesta dei danni, oltre alla richiesta di versamento delle spese occorse all'Amministrazione stessa per eventuale esecuzione delle prestazioni da altro soggetto in luogo del Contraente o per sua negligenza. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione, è di competenza esclusiva del Foro di Grosseto. **ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** - Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13



del Regolamento UE n. 2016/679, informa il contraente che i dati saranno trattati e conservati a norma di legge e della informativa che verrà inviata a cura dell'ufficio che ha in gestione il presente appalto. **ART. 11 - SPESE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE** - Tutte le spese relative al presente contratto e ad esso conseguenti (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico dell'appaltatore senza diritto a rivalsa. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/86 n. 131. L'imposta di bollo sul presente contratto è assolta secondo l'autorizzazione prot. n. 6491 del 28.02.2013 del competente Direttore Territoriale dell'Agenzia dell'Entrate di Grosseto, mediante versamento con modello fiscale F23. La registrazione del presente contratto avverrà, a cura del Segretario Generale, sulla base della Circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana del 31/01/2013, intitolata "Registrazione dei contratti redatti in formato elettronico - ulteriori

indicazioni", ove si specifica che: "La registrazione di tali contratti avviene con la produzione ad ufficio della copia certificata conforme e l'attestazione dell'avvenuta registrazione avviene con la consegna della copia della richiesta di registrazione (Mod. 69) integrata con gli estremi di registrazione, comprensiva dei dati relativi al pagamento dei tributi dovuti come da Circolare n. 226/E del 06 Dicembre 2000". Pertanto, non avendo necessità l'ufficio di acquisire l'originale dell'atto, per la registrazione è sufficiente presentare: 1) Modello F23, contenente il pagamento non solo dell'imposta di registro, ma anche l'imposta di bollo assolta per l'originale in possesso dell'Ufficiale Rogante; 2) una copia analogica in bollo dichiarata conforme dall'Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, che sarà trattenuta negli archivi dell'ufficio; 3) Modello 69, in doppio originale di cui una sarà conservata dall'Ufficio con l'attestazione degli estremi di registrazione e degli importi liquidati e versati". E richiesto io Segretario del Comune ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno

dichiarato conforme alla volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali hanno preso cognizione. Il presente contratto da me rogato, in forma analogica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, viene sottoscritto in mia presenza con le seguenti modalità: il Sig. Mauro Peruzzi Squarcia e l'Ing. Luca Vecchieschi entrambi con firma digitale acquisita, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera f) D.Lgs. n. 82/2005. In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale. Il file digitale, così generato con modalità elettroniche e digitalmente firmato, costituisce l'originale e viene, a mia cura e sotto la mia responsabilità, conservato presso il servizio SED del Comune. Il presente contratto redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici, occupa n. diciotto (18) facciate a video per intero e la diciannovesima (19) fino qui.-----  
IL DIRIGENTE (F.to: in modalità elettronica)-----  
LA SOCIETA' (F.to:in modalità elettronica)-----  
IL SEGRETARIO GENERALE (F.to: in modalità elettronica)-----